



ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI SPECCHIA (LE)

Nominato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 29/07/2022

Verbale n. 29 Data 11/08/2023	OGGETTO: Parere su sottosezione PIAO 3.3.: PTFP 2023/2025 di cui alla deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - APPROVAZIONE.”
--	---

Il giorno 11.08.2023, il sottoscritto Dott. Ciro Cinelli, Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Specchia ai sensi dell'art. 234 e 239 comma 1, lettera f) del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, esprimere il proprio parere in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 79/2023 ad oggetto: **“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – APPROVAZIONE.”**, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022;

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti.

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Vista la deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, la Sotto-Sezione n. 3.3 "Organizzazione e Capitale Umano" del PIAO 2023/2025 relativo al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/2025 e il relativo piano occupazionale, come assorbiti nel richiamato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), prevedendo ed evidenziando quanto segue:

- La struttura organizzativa dell'ente con il dettaglio della composizione ed ampiezza dei 5 Settori;
- Le misure organizzative relative al lavoro agile secondo le disposizioni di legge e contrattuali;
- Il piano triennale dei fabbisogni, la relativa programmazione strategica e la stima della evoluzione dei fabbisogni nel periodo 2023/2025;
- La strategia di copertura del fabbisogno indicato nel periodo di riferimento;
- Formazione del personale con riferimento alle priorità strategiche e alle risorse previste e/o da prevedere nel bilancio di previsione del periodo.

Vista la deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 – 2025, come assorbito all'interno del PIAO 2023/2025, Sezione 3, prevedendo:

- La copertura di diversi settori dell'ente, peraltro indispensabili per le specifiche funzioni del Comune, in previsione dei pensionamenti registrati e previsti a cavallo degli anni 2023-2025;
- La garanzia della massima funzionalità dell'ente che, peraltro, ha un rapporto tra spese di personale e spesa corrente contenuto e inferiore tra i più bassi standard dimensionali previsti per enti dichiarati in dissesto;
- La previsione di una organica ristrutturazione del capitale umano anche in funzione delle rinnovate necessità gestionali e delle specifiche competenze richieste per la gestione del Comune;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- a) Il Responsabile del Settore Economico-finanziario ha provveduto con proprio atto di determinazione, n. 17 del 21.03.2023, a calcolare i limiti di spesa assunzionali per il 2023/2025 relativo alla complessiva spesa del personale, dando atto del rispetto delle nuove disposizioni in materia di limiti di spesa del personale degli enti locali;
- b) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- c) con la deliberazione in oggetto si garantisce il tendenziale mantenimento del livello della spesa di personale nel triennio considerato, mediante la revisione delle figure professionali e dei profili lavorativi che effettivamente necessitano per la gestione dell'ente, anche in funzione delle già previste collocazioni in pensione di altro personale nel triennio preso in considerazione;

- d) risulta rispettato, quindi, il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come riportato nella determinazione del Responsabile del servizio finanziario, tenuto conto delle proiezioni di spesa che garantiscono tale limite;

CONSIDERATO

che l'ente, nella deliberazione in esame, ha dato atto che:

- Non sono stati dichiarati esuberanti del personale, come da verbale n. 1 del 30.03.2023 a firma dei Responsabili di Settore e del Segretario Generale;
- Sono rispettati i limiti di spesa relativi alla media del triennio 2011/2013, sia ai fini dimostrativi e sia al fine della eventuale applicazione, non necessaria, della deroga prevista dalle nuove disposizioni normative;
- La spesa presunta per le assunzioni a tempo indeterminato rientra ampiamente nei limiti fissati dal D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

1. che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2023/2025 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
2. che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, è garantito l'equilibrio pluriennale del bilancio.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla sezione 3.3 del PIAO 2023/2025 della deliberazione in oggetto.

Con ossequi.

L'Organo di Revisione economico-finanziario

dott. Ciro Cinelli

Firmato digitalmente